



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 54 DEL 03/02/2020

RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO, AI SENSI DELL'ART. 13 DELLA LEGGE 274/1991, DEL DIPENDENTE DI RUOLO MATRICOLA 3352

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 01

SERVIZIO
UFFICIO ORGANIZZAZIONE GESTIONE RISORSE UMANE

DIRIGENTE RESPONSABILE
Claudia Rufer

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 81 e n. 82 del 20/12/2019, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 09/01/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO che il/la dipendente di ruolo matricola 3352, con nota del 19.07.2019, al fine di accertare l'inidoneità a proficuo lavoro e l'eventuale dispensa dal servizio per motivi di salute ai sensi dell'art. 13 della legge n. 274/1991, ha chiesto di essere sottoposto a visita medico collegiale presso il Collegio Medico dell'A.U.S.L di Rimini;

VISTO il verbale pervenuto in data 24/01/2020 – prot. n. 3255 (depositato agli atti d'ufficio) con il quale, la Commissione Medica dell'A.U.S.L di Rimini, a seguito accertamento medico legale collegiale effettuato in data 14/01/2020, ha dichiarato il/la suddetto/a dipendente “Inidonea totalmente e permanentemente a qualsiasi proficuo lavoro”;

VISTO l'art. 13 della Legge 8 agosto 1991, n. 274;

DATO ATTO che, conseguentemente, si rende necessario procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con il/la dipendente sopra identificato/a tramite matricola, per accertata inidoneità a qualsiasi proficuo lavoro, con effetto dal 01 febbraio 2020 (ultimo giorno di servizio 31 gennaio 2020);

CONSIDERATO che in base ai vigenti ordinamenti dell'ex CPDEL confluiti nell'INPS, gestione ex INPDAP, il diritto alla pensione di inabilità in oggetto si consegue al raggiungimento di un'anzianità contributiva di almeno anni 14 mesi 11 e giorni 16 (art. 7 della legge n. 379/1955);

VERIFICATO che l'anzianità contributiva complessiva del/della dipendente in oggetto, alla data del 31/1/2019 ultimo giorno di servizio, risulta essere di anni 19, mesi 10 e giorni 13, poiché:

- il/la dipendente ha prestato servizio alle dipendenze del Comune di Cattolica in qualità di dipendente non di ruolo per periodi saltuari dal 12.04.1999 al 31.12.2006 con successivo ingresso in ruolo a part-time orizzontale al 75% dal 16.01.2007, giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 15.01.2007;

- il/la dipendente ha presentato domanda di accredito figurativo per congedo di maternità e in considerazione di ciò alla stessa, con provvedimento INPS n. 077201400001777 pervenuto in data 05.03.2014, prot. n. 7298 è stato riconosciuto un periodo utile ai fini del trattamento di quiescenza ai sensi del D.Lgs. n. 151/2001 pari a mesi 05 e giorni 01;

- con determinazione dirigenziale n. 764 del 21.11.2008 al/alla dipendente è stato esteso l'orario di lavoro da part-time orizzontale al 75% a tempo pieno per il periodo dal 15.12.2008 al 31.12.2009;

- con determinazione dirigenziale n. 641 del 19.11.2009 al/alla dipendente è stato esteso l'orario di lavoro da part-time orizzontale al 75% a tempo pieno per il periodo dal 01.01.2010 fino alla fine del comando in essere;
- con determinazione dirigenziale n. 59 del 09.02.2010 è stato disposto il rientro del/della dipendente dal comando e il ritorno allo svolgimento dell'orario a part-time orizzontale dal 09.02.2010;
- con determinazione dirigenziale n. 24 del 17.01.2019 avente ad oggetto “Applicazione misura della “sospensione cautelare”, di cui all'art. 6 c. 1 lett. B) D.P.R. n. 171/2011, in favore del/la dipendente matricola n. 3352” è stato/a sottoposto/a alla succitata misura per il periodo dal 28.12.2018 al 29.12.2019;
- con nota acquisita al protocollo dell'Ente al n. 49611 del 24.12.2018 ha chiesto di poter usufruire di un periodo di n. 18 mesi di aspettativa non retribuita ex art. 36, comma 2 del CCNL 21.05.2018, concesso con determinazione dirigenziale n. 51 del 31.01.2019 con decorrenza 30.01.2019;

RICHIAMATO l'art. 12, comma 1, del CCNL 9 maggio 2006, il quale prevede che la risoluzione del rapporto di lavoro con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva (per mancato preavviso) è da calcolarsi computando: a) la retribuzione di cui all'art. 10 – c. 2 – lett. C; b) l'assegno nucleo familiare (se dovuto); c) il rateo di tredicesima mensilità; d) l'indennità di comparto di cui all'art. 33 del CCNL 22 gennaio 2004; e) le voci retributive già considerate utili ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto di lavoro di cui all'art. 49 del CCNL 14 settembre 2000;

CONSIDERATO che la comunicazione della Commissione Medica dell'AUSL di Rimini è pervenuta oltre il termine stabilito per poter osservare i predetti termini, determinando conseguentemente, l'obbligo della corresponsione della cosiddetta “Indennità sostitutiva di preavviso”;

RITENUTO, pertanto, di dover corrispondere al/alla dipendente in oggetto l'indennità di mancato preavviso, ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 9 del CCNL 9 maggio 2006, pari a quattro mensilità, in quanto trattasi di dipendente con anzianità di servizio superiore a dieci anni;

ACCERTATO altresì che il/la citato/a dipendente alla data del 31/1/2020, ultimo giorno di servizio, a causa di assenza continuata e prolungata di malattia, ha maturato e non fruito di n. 4 giorni di ferie relativi all'anno 2018;

VISTO l'art. 5 comma 8, del Decreto Legge n.95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni, nella Legge 7 agosto 2012 n. 135, il quale, in materia di ferie, riposi e permessi spettanti al personale, anche in qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche dispone che gli stessi *“sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi”*;

VISTO il parere n. 94806 dell'8 novembre 2012 Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria dello Stato, il quale evidenzia come la *ratio* del divieto previsto dall'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012, consista nel contrastare gli abusi dovuti dall'eccessivo ricorso alla monetizzazione delle ferie a causa dell'assenza di programmazione e di controllo da parte dei dirigenti e non per quanto riguarda ipotesi di specifiche cause estintive del rapporto di lavoro (dispensa dal servizio per inidoneità assoluta e permanente, decesso del dipendente, nonché eventi che, in quanto prolungati

possono determinare la risoluzione del rapporto, eventi non imputabili alla volontà del lavoratore ed alla capacità organizzativa del datore di lavoro);

RITENUTO, pertanto, che nella fattispecie sussistano i presupposti di fatto e di diritto per la corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie maturate alla data del 31/1/2020 e non godute dal dipendente per motivi di salute, le quali, sentito il competente ufficio presenze, risultano pari a giorni 4 relative all'anno 2018;

VISTI i conteggi predisposti dal competente Ufficio Stipendi, dai quali risulta che l'importo dovuto al/alla dipendente matricola 3352, con profilo di "Collaboratore Professionale" part-time orizzontale al 75% inquadrato nella categoria B3, posizione economica B3, a compensazione dei 4 giorni di ferie maturati e non goduti relativi all'anno 2018, è di Euro 207,07, mentre l'indennità sostitutiva di preavviso dovuta dall'Ente al/alla dipendente, secondo quanto disposto dai commi 4 e 9 del già citato art. 12 del CCNL 9 maggio 2006, è pari ad Euro 5.383,70, come da tabella agli atti della presente determinazione;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni in premessa:

1. di prendere atto del verbale di accertamento medico legale collegiale redatto dalla Commissione Medica dell'A.U.S.L di Rimini che ha dichiarato il/la dipendente di ruolo matricola 3352 "Inidonea totalmente e permanentemente a qualsiasi proficuo lavoro";
2. di procedere, per quanto sopra evidenziato, alla risoluzione del rapporto di lavoro con il/la dipendente in oggetto per "inidoneità al proficuo lavoro" con decorrenza dal 1/2/2020 (ultimo giorno di servizio: 31/1/2020) preso atto che ricorrono i requisiti previsti dalla normativa vigente, e di predisporre la documentazione utile ai fini del conseguimento da parte dell'interessato/a del trattamento di quiescenza nonché per la corresponsione dell'Indennità Premio di Servizio, così come istruito dall'Ufficio Stipendi;
3. di liquidare la somma di Euro 207,07 al/alla suddetto/a dipendente di ruolo del Comune di Cattolica collocata a riposo con decorrenza 1° febbraio 2020 (ultimo giorno di servizio: 31 gennaio 2020), a titolo di pagamento delle ferie non godute, le quali, sentito il competente ufficio presenze, risultano pari a giorni 4 relativi all'anno 2018;
4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 12 del CCNL 9 maggio 2006, spetta al/alla dipendente in oggetto l'indennità sostitutiva di preavviso pari a quattro mensilità, in quanto trattasi di dipendente che, essendo stato/a assunto/ in ruolo il 16 gennaio 2007, ha un'anzianità di servizio superiore a dieci anni;
5. di dare atto che in ottemperanza dei commi. 4 e 9 del suddetto articolo, la stessa è stata calcolata come da tabella elaborata dall'Ufficio Stipendi e allegata agli atti della presente determinazione;
6. di liquidare allo/a stesso/a dipendente l'indennità sostitutiva di preavviso, ammontante ad Euro 5.383,70;
7. di dare atto che la complessiva spesa di Euro 6.921,37 farà carico come segue:

- quanto ad Euro 5.590,77 sul Cap. 200.001 “Retribuzioni al personale di ruolo servizi di segreteria generale.” del bilancio di previsione 2020 - Imp. 398. sub 1 e sub 2 6 – Piano dei Conti Finanziario: 1.01.01.01.000;
 - quanto ad Euro 1.330,60 sul Cap. 200.001 “Contributi a carico dell'ente su retribuzioni personale di ruolo servizi di segreteria generale.” - Imp. 233. – Piano dei Conti Finanziario: 1.01.02.01.000;
8. di individuare nella dirigente del Settore 1 – dott.ssa Claudia M. Rufer - la responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Ufficio Stipendi	Organizzazione E Gestione Giuridica - Del Personale
Ufficio Presenze	Gestione Economica Del Personale
Ufficio Pensioni	

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 03/02/2020

Firmato
Rufer Claudia Marisel / Infocert Spa

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)